

due Signori di notte, due dei Capi sestieri, due dei Cinque alla Pace, la quale avesse a convenire col doge e col vescovo per trattare della giustizia tra clero e laici, e de' rapporti tra il foro ecclesiastico ed il secolare (1). Varie provisioni furono fatte e l'8 agosto 1344, fra altre cose, fu convenuto che il foro secolare dovesse denunziare all'ecclesiastico le offese fatte da un prete ad un laico, ed il vescovo castellano procedendo tosto contro il colpevole facesse giustizia secondo le leggi vigenti (2); la stessa cosa avvenendo per parte del foro ecclesiastico, quando il colpevole fosse un laico.

Fu però inefficace rimedio al male e crescendo ogni dì più le colpe, la Repubblica si vide costretta più volte a ricorrere a Roma per nuove disposizioni. Laonde il doge Cristoforo Moro spediva il 22 agosto 1468 una sua ducale a Marin Malipiero podestà e Domenico Giorgi capitano di Verona con copia della Bolla di Paolo II, che confermando altra precedente di Gregorio XII, ed estendendola a tutte le terre della Repubblica, assoggettava i preti di prima tonsura ai tribunali secolari (3), quando si fossero fatti tonsurare dopo commesso il delitto per godere dei privilegi ecclesiastici, o fossero stati colti sul fatto senza insegna o abito clericale. Più avanti andò Sisto IV con sua bolla 2 giugno 1464 diretta al patriarca di Venezia, cui, commiserando le colpe frequenti degli ecclesiastici specialmente nell'alterare le monete e nelle cose di Stato, rimettevali alla potestà secolare, raccomandando però al patriarca di mandare il suo vicario ad assistere al processo (4).

(1) Penul. nov. 1324 in M. C. e seg. *Compil. leggi* all' Archivio.

(2) Ibid. Convenzione del 1344 col Patriarca di Grado. Libro *Philippicus* 117.

(3) *Ut isti qui utuntur privilegio primae tonsurae pro delictis suis, seculare iudicium amplius declinare non possint.* Gall. V, 292.

(4) Gallicciolli, V, 299.